



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO :

Istituzione TARES. Approvazione del Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

L'anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
MORETTI Giovanni	Consigliere	X	
ROSSO Paolo	Consigliere	X	
OCCHETTI Luca	Consigliere	X	
NEGRO Daniele	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BUSO Mario	Consigliere		X
BREZZO Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Bernardino	Consigliere	X	
FERRERO Carlo	Consigliere		X
NOVARINO Mario	Consigliere		X
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.sa Anna DI NAPOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco sospende il Consiglio Comunale alle ore 10,45 per uscire dall'aula e lo riapre alle ore 10,50.

OGGETTO: Istituzione TARES. Approvazione del Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Attesto che il nuovo tributo

- Opera in sostituzione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006), che, pertanto, sono soppressi a decorrere dal 01/01/2013;
- Assume natura tributaria, (salva l'ipotesi in cui i comuni abbiano realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, nel qual caso è possibile prevedere, con Regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva il luogo del tributo);
- Si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e di una quota a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);

Dato atto che:

- Secondo le disposizioni del comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, per la copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni, alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a Euro 0,30/mq, maggiorazione che può essere elevata, con deliberazione del Consiglio Comunale, fino a Euro 0,40/mq;
- Secondo le disposizioni del comma 13/bis art. 14 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2013 il Fondo Sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13;
- Con l'art. 10 del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 6 giugno 2013, n. 64, è stato stabilito che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto previsto dal citato comma 13 dell'art. 14 D.L. 201/2011, la maggiorazione standard pari a Euro 0,30/mq è riservata allo Stato, non può essere elevata ad opera del Consiglio Comunale e non trovano applicazione le disposizioni del comma 13/bis;

Dato atto che, a decorrere dal 01/01/2013:

- È soppressa l'Addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA);
- È tuttavia fatta salva l'applicazione, contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato il comma 22 del citato art. 14 D.L. 201/2011 in cui si demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

- a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Atteso che:

Il comma 35 dell'art. 14 D.L. 201/2011 prevede che il versamento del tributo e della maggiorazione venga effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e che i Comuni possono variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento; che, per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aveva differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Dato atto che, con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno dell'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolarmente sono stabilite le

modalità di attuazione, anche graduate, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la note del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5342, in data 16 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 24 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27/12/2006 n. 296;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. A) del D.L. 35/2013 conv. In L. 64/2013, il Comune, per il solo anno 2013, nelle more di adozione del regolamento, ha stabilito il numero e la scadenza delle rate del nuovo tributo nella seduta del Consiglio Comunale del 28/06/2013, determinando le rate in numero di due e le scadenze del 30/09/2013 e 31/12/2013 (stabilendo che l'importo della prima rata di acconto sarebbe stato pari al 60% della TARSU dovuta per l'anno 2012, precisamente considerando le posizioni attive per il 2013 e applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012);

A seguito di nuova organizzazione del servizio di riscossione si propone, nello schema di regolamento allegato alla presente, che il pagamento del nuovo tributo avvenga in numero di due rate (entrambe calcolate sulle nuove tariffe), scadenti il 31/10/2013 e 31/12/2013;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo **"Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"** adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. In legge n.

214/2011, composto di n. 23 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il regolamento entro in vigore il 1° gennaio 2013;
3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27/12/2006 n. 296;
4. Di stabilire che le scadenze, il numero delle rate del versamento del tributo e le modalità di calcolo sono quelle indicate nel regolamento allegato alla presente;
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
6. Di pubblicare il presente regolamento:
 - Sul sito internet del Comune;
 - All'Albo Pretorio Web del Comune, per 30 giorni consecutivi;
7. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(SANDRI Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.sa Anna DI NAPOLI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
(Dott.sa Anna DI NAPOLI)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000) in data _____.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
(Dott.sa Anna DI NAPOLI)

☒ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 28/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.sa Anna DI NAPOLI)





COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12040 - TEL. 0173.90131 FAX 0173.960914

E-MAIL segr.monteueroero@tiscali.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 10

OGGETTO : Istituzione TARES. Approvazione del Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



Il Resp. Del Servizio TECNICO
(Dott.ssa DI NAPOLI Anna)



Monteu Roero, li 28/06/2013

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO
(Dott.ssa DI NAPOLI Anna)



Monteu Roero, li 28/06/2013